



**Interventi di cui al DPCM 28.11.2024 per la realizzazione e l'acquisto di immobili da adibire a case rifugio, nonché per il potenziamento del numero di posti delle case rifugio esistenti ed iscritte all'albo regionale di cui alla LR n. 4/2016 e per interventi di accessibilità per le persone con disabilità, ai fini dell'attuazione della Legge n. 119/2013 e della L.R. n. 4 del 2016.**

**Avviso pubblico per l'accesso ai finanziamenti di cui alla DD 731/A2202B/2026 del 11/05/2026.**

**FAQ**

**AGGIORNAMENTO: 23/06/2026**

**1) Entro quanto tempo dall'eventuale assegnazione del bando, occorre effettuare l'atto di acquisto?**

L'avviso stabilisce che le attività progettuali dovranno essere avviate entro i termini definiti dal crono-programma degli interventi presentato dal soggetto proponente, e che dovranno concludersi entro il 31.10.2027, senza ulteriori scadenze intermedie previste.

L'atto di acquisto dell'immobile potrà pertanto essere effettuato con le tempistiche ritenute opportune dal proponente, tenendo conto che per ottenere l'acconto occorre, tra l'altro, avere già sottoscritto un preliminare d'acquisto debitamente registrato, e che l'erogazione del saldo è subordinata alla presentazione del rogito finale d'acquisto dell'immobile.

**2) Entro quanto tempo dall'atto di mutuo devono essere conclusi i lavori di ristrutturazione necessaria?**

Poichè l'avviso non limita né le modalità, né le tempistiche di un eventuale finanziamento, il soggetto proponente può attivare in autonomia un mutuo, finalizzato a coprire la propria quota di cofinanziamento o altre spese correlate al progetto.

Le attività progettuali dovranno comunque essere avviate entro i termini definiti dal crono-programma degli interventi presentato dal soggetto proponente, e concludersi entro il 31.10.2027.

**3) Tra i costi ammissibili, gli oneri di urbanizzazione per la ristrutturazione sono compresi?**

No. Non sono ammissibili alla contribuzione tutti *“gli oneri accessori gravanti sulla stazione appaltante”*, tra i quali figurano anche gli oneri di urbanizzazione richiesti dal Comune per il rilascio dei titoli edilizi abilitanti.

Si segnala che alcune tipologie d'intervento, tra cui le *“opere d'interesse generale”*, sono esentate dal pagamento degli oneri di urbanizzazione; è esclusiva competenza del Comune di riferimento, la valutazione della sussistenza o meno dei requisiti in merito.

**4) In fase di presentazione della domanda di finanziamento è unicamente richiesto un compromesso per l'acquisto, vincolato alla effettiva approvazione della domanda di finanziamento?**

No. Sono necessari gli atti di cui al punto 7 dell'avviso, e nel caso in sede d'istanza si richieda contribuzione anche per le spese di acquisto di immobile è necessario produrre *“perizia asseverata sottoscritta da tecnico abilitato con la quale si dichiara il valore del bene immobiliare oggetto di acquisto”*.

**5) Il finanziamento è destinato anche (dopo l'acquisto) alle spese di ristrutturazione per adeguare gli stessi locali, da adibire a Casa Rifugio?**

Si. Sono necessari gli atti di cui al punto 7 dell'avviso.

**6) Non è chiaro il passaggio sulla non ammissibilità dell'IVA. Si intende non ammissibile su tutte le voci di spesa, comprese attrezzature e arredi?**

Non possono essere coperti da contributo *“gli oneri accessori gravanti sulla stazione appaltante”*, tra i quali è compresa anche l'IVA, la quale non è pertanto considerabile spesa ammissibile.

**7. Titolo di disponibilità dell'immobile.**

**Con riferimento agli interventi di cui all'art. 3, lett. a), dell'Avviso, si chiede se siano ammissibili a finanziamento interventi di realizzazione di una nuova Casa Rifugio mediante ristrutturazione e adeguamento di un immobile già di proprietà di un Comune afferente al Consorzio e concesso in comodato d'uso gratuito al Consorzio medesimo ovvero se sia obbligatorio procedere all'acquisto dell'immobile. Qualora tale soluzione fosse ammissibile, si chiede di precisare le modalità di costituzione e trascrizione del vincolo di destinazione d'uso socio-assistenziale previsto dall'Avviso, con particolare riferimento all'individuazione del soggetto tenuto alla sua costituzione (proprietario dell'immobile o soggetto beneficiario del contributo) e alla durata del vincolo stesso.**

Sì, la ristrutturazione di un immobile di proprietà comunale concesso in comodato d'uso gratuito al soggetto richiedente il contributo è generalmente ammissibile, a condizione che il comodato sia registrato e di durata pari o superiore al vincolo.

Il vincolo, da formalizzare con atto e trascrivere nei Registri Immobiliari a favore della Regione Piemonte, deve essere apposto dal proprietario dell'immobile per la durata di almeno quindici anni a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione del contributo.

#### **8. Ubicazione in contesto condominiale.**

**Si chiede se un appartamento ubicato all'interno di un edificio condominiale possa essere considerato idoneo alla realizzazione e all'autorizzazione di una Casa Rifugio ai sensi della normativa regionale vigente, in particolare se tale soluzione sia ritenuta compatibile con i requisiti di anonimato, sicurezza e riservatezza che devono caratterizzare la struttura.**

In linea generale un appartamento ubicato all'interno di un edificio condominiale può essere considerato idoneo alla realizzazione di una Casa Rifugio (art. 15 c. 1 punto a) del Regolamento regionale Piemonte n. 10/R/2016), purché siano rispettati tutti i requisiti previsti dalla normativa applicabile e sia possibile garantire concretamente le condizioni di sicurezza, riservatezza, anonimato e protezione delle donne accolte e degli eventuali minori.

Pertanto, la presenza della Casa Rifugio in un edificio condominiale non può essere esclusa in via generale, ma richiede una specifica valutazione tecnico-amministrativa, che deve formulare il titolare della proposta progettuale, volta ad accertare l'effettiva capacità della struttura di garantire i requisiti di anonimato, sicurezza e riservatezza previsti dalla normativa regionale vigente e dalle linee guida di settore.

#### **9. Pluralità di sedi.**

**Si chiede se sia ammissibile la realizzazione o il finanziamento di due unità abitative distinte e fisicamente separate, entrambe destinate all'accoglienza in Casa Rifugio, purché gestite unitariamente dal medesimo Centro Antiviolenza e inserite nel medesimo progetto.**

Non è possibile realizzare una Casa Rifugio costituita da due unità abitative distinte; ogni singola unità abitativa è considerata una singola Casa Rifugio (avente la propria autorizzazione al funzionamento) anche se gestite da un unico centro antiviolenza.

Pertanto, poichè ciascuno dei soggetti interessati può presentare un'unica istanza di finanziamento, il finanziamento di due unità abitative distinti (ovvero di due case rifugio) presentate dal medesimo soggetto non è ammissibile.

#### **10. Spazi per colloqui e riunioni.**

**Con riferimento all'art. 15 del Regolamento regionale n. 10/R/2016, si chiede se la presenza di una sala riunioni e di locali dedicati ai colloqui con soggetti esterni (ad esempio avvocati, operatori dei servizi o altri professionisti) costituisca requisito obbligatorio della struttura oppure se tali spazi rientrino tra le dotazioni facoltative che il Regolamento prevede come "possibili". Qualora tali spazi siano richiesti o comunque previsti nell'ambito dell'organizzazione della Casa Rifugio, si chiede se gli stessi possano essere collocati in locali distinti dall'unità abitativa destinata all'accoglienza, purché ubicati nelle pertinenze della struttura e nella disponibilità del soggetto gestore.**

Il comma 3 dell'art. 15 del Regolamento regionale Piemonte n. 10/R del 7 novembre 2016 stabilisce che "In relazione alle ospiti e all'attività prevista, è possibile prevedere la dotazione di altri ambienti, adeguatamente arredati, destinati a spazio gioco e studio per i bambini in età scolare nonché una sala riunioni".

I suddetti locali non sono quindi obbligatori ma la disponibilità di una sala riunioni o di spazi dedicati ai colloqui è da considerarsi quale dotazione organizzativa eventuale e funzionale alla migliore gestione del servizio. Pertanto tali funzioni possono essere previste anche in locali distinti dall'unità abitativa destinata all'accoglienza, purché siano nella disponibilità del soggetto gestore e siano idonei a garantire le esigenze di sicurezza, riservatezza e corretta erogazione delle attività connesse al servizio.

### **11. Organizzazione degli spazi abitativi.**

**Con riferimento all'art. 15, comma 2, del Regolamento regionale n. 10/R/2016, si chiede se il requisito di autonomia individuale e dei nuclei familiari ospitati imponga la presenza di unità abitative completamente autonome (camera, bagno e cucina dedicati) oppure se siano ammissibili soluzioni che prevedano camere da letto separate con utilizzo condiviso di servizi igienici e/o cucina. Si chiede altresì se siano previsti standard dimensionali minimi per gli spazi comuni e condivisi (quali cucine, soggiorni, sale da pranzo o altri locali ad uso collettivo), eventualmente rapportati al numero di posti letto autorizzati o alla capacità ricettiva complessiva della struttura.**

Con riferimento all'art. 15, comma 2, del Regolamento regionale Piemonte n. 10/R/2016, il requisito secondo cui la Casa Rifugio deve essere organizzata in modo da garantire «l'autonomia individuale e dei nuclei familiari eventualmente ospitati» va interpretato prevedendo camere e bagni a uso esclusivo per ogni nucleo familiare, mentre la cucina, il soggiorno e gli altri eventuali locali collettivi e generali possono essere condivisi.

Al fine di determinare a priori la capacità ricettiva della Casa Rifugio occorre rispettare almeno il requisito minimo di un bagno ogni 4 posti letto, ma in relazione al numero di persone che compongono il nucleo familiare che poi verrà accolto la capacità ricettiva della Casa Rifugio potrebbe variare, dovendosi considerare un bagno ad uso esclusivo per ogni nucleo.

Per quanto riguarda gli standard dimensionali, oltre a quelli espressamente previsti dall'art. 15 del Regolamento n. 10/R/2016, occorre rispettare anche quelli previsti dal DM 5.07.1975.

Le dimensioni dell'abitazione devono essere congrue al servizio che viene offerto e quindi prevedere gli spazi e le destinazioni d'uso che un nucleo familiare avrebbe a disposizione in una abitazione normale; in ogni caso la struttura deve possedere caratteristiche minime funzionali e strutturali che attengono alla sicurezza degli utenti e degli operatori, nonché alla qualità minima delle prestazioni erogate e pertanto deve essere in possesso dei requisiti definiti dalle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza.

### **12. Condivisione delle camere.**

**Con riferimento all'art. 15, comma 2, del Regolamento regionale n. 10/R/2016, si chiede se, nell'ambito di una Casa Rifugio destinata sia all'accoglienza di donne sole sia di donne con figli/e minori, sia consentita l'assegnazione della medesima camera a due donne prive di figli al seguito, nel rispetto degli standard dimensionali previsti dalla normativa vigente.**

Il Regolamento n. 10/R/2016, al comma 2 dell'art. 15, prevede espressamente che “Solo nei casi in cui la struttura sia dedicata a sole donne, senza figli al seguito, è ammessa la convivenza nella stessa stanza di più donne compatibilmente con gli standard in vigore”.

Pertanto, qualora la Casa Rifugio accolga sia donne sole sia donne con figli, non è possibile prevedere la convivenza nella stessa stanza di più donne.

Fermo restando quanto sopra detto, in ogni caso è consentita l'assegnazione della stessa camera a due donne senza figli, purché:

- sia coerente con il progetto individuale di accoglienza;
- sia supportata da un'attenta valutazione tecnico-professionale dell'Equipe della casa rifugio, circa la concreta possibilità di condivisione della camera e dei relativi spazi da parte delle donne accolte;
- sia rispettata la normativa sugli standard strutturali.

### **13. Capacità ricettiva minima.**

**Si chiede se la normativa regionale o l'Avviso prevedano un numero minimo di posti letto o una capacità ricettiva minima che la struttura debba garantire ai fini dell'ammissibilità al finanziamento e dell'autorizzazione al funzionamento.**

Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione al funzionamento, l'art. 15 del Regolamento stabilisce, al comma 1 lett d), che la capacità ricettiva varia in funzione della tipologia e dell'esigenza delle persone accolte (vedasi il punto 5 relativo al nucleo familiare che deve avere spazi propri) entro un limite massimo di 12 posti letto, con la precisazione che nel computo non vanno conteggiati i minori nella fascia d'età 0-3 anni.

Ai fini dell'ammissibilità al finanziamento non è prevista una capacità ricettiva minima, ma la stessa dovrà essere attentamente valutata dal soggetto titolare della struttura, anche alla luce della sostenibilità della struttura a lungo termine.

### **14. Accessibilità della struttura alle persone con disabilità.**

**Si chiede se, ai fini dell'ammissibilità al finanziamento e dell'autorizzazione al funzionamento di una nuova Casa Rifugio, la struttura debba necessariamente possedere i requisiti di accessibilità per le persone con disabilità previsti dal D.M. 14 giugno 1989, n. 236, ovvero se tali caratteristiche costituiscano un elemento premiale nell'ambito della procedura di valutazione dei progetti.**

Per quanto riguarda l'eliminazione delle barriere architettoniche, ai fini dell'autorizzazione al funzionamento, il regolamento n. 10/R/2016 prevede che le case rifugio devono essere accessibili qualora si rendano disponibili ad accogliere donne (o figli) con disabilità; per gli altri casi si demanda ai requisiti della DGR 25/12 e pertanto, ai fini dell'ammissibilità al finanziamento e dell'autorizzazione al funzionamento di una nuova Casa Rifugio che non accolga persone con disabilità, è solamente necessario che sia rispettato il requisito della visitabilità.

Considerato che comunque è auspicabile che le strutture siano accessibili, l'Avviso regionale prevede anche il finanziamento degli interventi finalizzati a garantire l'accessibilità per le persone con disabilità nelle case rifugio esistenti.

### **15. Precisazione relativa al punto 7 - PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - comma 4 del bando:**

**è richiesto "atto formale di approvazione del progetto e del piano finanziario; tale provvedimento dovrà comprovare la copertura del cofinanziamento a carico dell'ente" si intende unicamente una delibera del Consiglio Direttivo, oppure si deve avere anche una polizza cauzione o una dichiarazione di liquidità della banca, a copertura della quota di cofinanziamento?**

La percentuale di cofinanziamento che il soggetto partecipante al bando si impegna a garantire (obbligatoriamente almeno il 20% dell'importo progettuale), deve essere formalizzato tramite apposita Delibera dell'Organo di Amministrazione o verbale assembleare a firma del legale rappresentante dell'ente, il quale è tenuto ad indicare l'importo preciso da esso impegnato e la specifica natura delle risorse (es. autofinanziamento, riserve statutarie, quote associative, contributi di fondazioni, specifiche raccolte fondi...), dimostrando così l'effettiva disponibilità a supportare il progetto con mezzi propri.

Il rispetto del cofinanziamento è un vincolo di ammissibilità, per cui la mancata copertura documentale, o l'incapacità di dimostrarla al momento della rendicontazione finale, può comportare la revoca totale o parziale del contributo.